

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2248

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, LO PORTO, MACALUSO, NANIA, RALLO

Presentata il 27 gennaio 1988

Istituzione del tribunale di Gela

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da oltre quarant'anni Gela aspira alla istituzione del tribunale civile e penale la cui giurisdizione territoriale dovrebbe estendersi ai comuni prossimi, geograficamente gravitanti nell'area del golfo che insiste tra la Sicilia sud occidentale e sud orientale. Tanta necessità, avulsa da spinte campanilistiche, fu avvertita già nel 1946 dall'onorevole Cartia alla Costituente per una serie di problemi socio-economici che non potevano sfuggire al proponente, noto giurista e conoscitore della realtà siciliana.

Il proposito non era certamente sospetto perché l'onorevole Cartia non rappresentava la circoscrizione politica gelse, non aveva le particolari ragioni insprite da spinte emotive, ed era dunque animato da cognizioni ed esperienze sociali e professionali, sicuramente ancorate alla realtà del tempo, ma che tenevano conto, in una concreta prospettiva, dell'enorme ampliarsi degli interessi economici e sociali.

Onde l'adeguamento delle strutture giudiziarie era già dall'epoca indispensabile, appunto, per soddisfare le esigenze di giustizia che inevitabilmente venivano avvertite dal tessuto sociale.

Le legislazioni che seguirono videro l'impegno di diversi parlamentari nella presentazione di proposte di legge, che meritano certamente una sintesi nella esposizione: il 28 giugno 1961 l'onorevole Salvatore Aldisio presentava la proposta di legge numero 3141 che nella seduta del 13 dicembre 1962, trovava parere favorevole della V Commissione Bilancio, I sottocommissione. In sede legislativa otteneva l'approvazione della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ma quando il 23 febbraio 1963 doveva approdare alla discussione in Aula si giunse alla fine della III legislatura. Il 22 luglio 1963, altro disegno di legge di iniziativa del senatore Alessi (n. 107), veniva presentato ed esaminato favorevolmente dalla Commissione Giustizia nella seduta del 15 febbraio 1968.

Il 27 febbraio 1968 l'Assemblea del Senato della Repubblica approvava il disegno di legge n. 107, con la piena adesione dell'onorevole Reale, Ministro di grazia e giustizia del tempo.

La legge non completò il suo *iter* per lo scioglimento delle Camere, che fatalmente avveniva pochissimi giorni dopo che la Commissione Giustizia (IV) nella seduta dell'8 marzo 1968, aveva approvato la proposta di legge ed aveva dato mandato al relatore Breganza di predisporre relazione favorevole.

Le popolazioni interessate rimasero deluse per quanto ancora si verificava nella IV legislatura, e delle manifestazioni popolari che plaudivano per la imminente risoluzione dell'annoso problema, residuo soltanto l'amarezza.

Il 23 luglio 1971, di iniziativa del senatore Giovanni Cassarino veniva presentato il disegno di legge n. 1842, ed ancora il 16 gennaio 1980 veniva presentato, di iniziativa del senatore Saverio Damagio, il disegno di legge n. 660. Vi è da aggiungere che nella seduta della II Commissione Giustizia del Senato di data 31 marzo 1978, il senatore Occhipinti illustrava la necessità urgente di promuovere una indagine conoscitiva sulla struttura delle circoscrizioni giudiziarie della Sicilia, facendo presente la ineluttabilità di provvedimenti legislativi immediati sulla base dei risultati che chiaramente avrebbero confermato l'obiettivo squilibrio demografico tra le aree di competenza dei tribunali.

Tutti i disegni di legge tenevano conto dell'assetto sociale, culturale, economico e geografico, informando con dovizia di particolari sulla possanza degli interessi meritevoli della tutela giudiziaria.

Alle note per una indagine conoscitiva sul problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, il senatore Occhipinti allegava un quadro di ogni circoscrizione giudiziaria con precise indicazioni riferibili al numero degli abitanti interessati, alla data del 31 dicembre 1966.

L'elaborato dimostrava come in Sicilia esistessero tribunali che servivano un'area

di popolazione persino di gran lunga inferiore a quella della sola città di Gela.

Le condizioni socio-economiche su cui si soffermavano i disegni di legge, le relazioni ed i documenti, si sono pienamente realizzate, trovando significato pieno l'affermazione del senatore Caroli avanti la II Commissione (Giustizia) del Senato, che recita testualmente: « Gela si avvia a diventare dunque il centro direttivo della vita economica della sponda meridionale dell'isola; non le può mancare l'organo giudiziario, per il pronto regolamento, in sito, delle controversie immancabili perché connaturali alla riattivazione della vita sociale ».

E, difatti, l'accrescersi del contenzioso civile e della criminalità possono ben dirsi il prezzo inevitabile di un portentoso incremento economico del settore industriale, commerciale ed agricolo.

È stata avvertita, in altre sedi, riluttanza ed avversione alla istituzione del tribunale, quasi a volere proteggere interessi settoriali, limitati e particolari, e perdendo di vista il significato del bene sociale e civile di tanta numerosa collettività il cui tessuto è, in ogni caso, operoso, altamente produttivo, e quindi necessitante di strutture irrinunciabili.

Non basta la conflittualità in termini campanilistici per negare l'esistenza di così gravi problemi, e, per altro verso, a nessuno sfugge come sia più che mai necessario sentire tale esigenza, difendendola non solo con passione, ma con ragionevolezza e fermezza.

Peraltro, e lungi da noi l'idea che l'istituzione del tribunale a Gela risponda solamente a questioni sociali ed economiche, in quanto — pur essendo estremamente importante questi citati aspetti — è prevalente su ogni possibile altro argomento il fatto che l'auspicata e richiesta istituzione risponde ad improrogabile necessità di giustizia, inteso questo termine nel suo senso più pregnante e sostanziale.

Difatti, a nessuno sfugge come il soggetto o l'organo che giudichi le principali e più numerose controversie di un contesto socio-ambientale di rilievo, deve ne-

cessariamente essere compenetrato ed integrato nell'ambiente medesimo.

Si vuole cioè dire che il « Giudice » per essere credibile anche nella prontezza, deve essere « vicino » alla realtà le cui controversie sono oggetto del suo giudizio: l'amministrazione della giustizia, così come qualsiasi altra forma di amministrazione, deve essere « a contatto » con la realtà degli amministrati. Ciò oltre che nell'impostazione teorica corrente sulla figura e funzione del giudice, rientra anche, secondo la migliore interpretazione, nel concetto di giudice naturale, così come configurato dall'articolo 25 della Costituzione.

Il giudice naturale, difatti, secondo la Costituzione, non è certamente colui il quale operi e sia completamente estraneo alla realtà che giudica: una « giustizia » esercitata dal di fuori non può mai essere una vera giustizia.

Se questa è l'impostazione già da un punto di vista teorico ne deriva che certamente una realtà talmente significativa, talmente problematica ed attiva, (dove, come nel caso, insorgono una serie notevolissima di controversie), deve necessariamente avere « il suo tribunale », cioè deve avere quell'organo giudiziario, deputato per la nostra legge, alla interpretazione e risoluzione della stragrande parte del contenzioso civile e penale.

Non possiamo non rilevare come questo principio è stato recepito dal nostro legislatore per realtà ambientali di molta minor rilevanza di quella di Gela: anche in Sicilia esistono numerosi esempi del genere.

In questa sede non si vuole assolutamente avanzare alcuna pretesa campanilistica, ma si ricorda soltanto che gli stessi principi e lo stesso metro usato in altre situazioni per la individuazione delle circoscrizioni giudiziarie, vengano adottati e validamente recepiti per la nostra città ed il comprensorio che geograficamente ed economicamente vi gravita; ciò ad evitare che si realizzino, come di fatto si sono realizzate, condizioni di disparità che trasmodano in una inammissibile condizione di abbandono discriminante e ingiurioso.

Il progredire e l'ampliarsi di una industrializzazione a volte caotica e contraddittoria, la programmazione di grandi opere pubbliche destinate ad infrastrutture lungimiranti rispetto ai programmi dell'intera economia dell'isola, in quanto si rivolgono persino al di là del fatto strettamente ambientale, la convulsa necessità di approntare mezzi e modi per tante prospettive, in uno con l'accrescersi della popolazione residente e fluttuante (su Gela gravitano normalmente oltre 100.000 persone), ha creato problemi non indifferenti di ordine pubblico, che non sembrano allo stato facilmente risolvibili.

Giova ricordare agli immemori che la strategia della malavita organizzata tiene conto delle minorate difese dei centri particolarmente popolosi, e vi stabilisce insediamenti criminali utilizzando la povertà o la inesistenza delle strutture antagonistiche dello Stato, che inevitabilmente resterà soccombente, per mancata risposta alle tante attese sociali.

Il tessuto sociale, con le sue contraddizioni, con la sua origine e con le evoluzioni talune volte non graduali e non commisurate, è stato oggetto di studi di sociologi italiani ed europei, che hanno rilevato ogni aspetto negativo e positivo e le relazioni dei vari procuratori generali, in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari, hanno pure affrontato tali problemi.

Circa l'indagine conoscitiva sulle necessità della istituzione del tribunale civile e penale di Gela, la Corte d'appello di Caltanissetta, per quel che ci risulta, ha inviato al Ministero di grazia e giustizia una dettagliata relazione, arricchita, tra l'altro, di dati statistici sulla incidenza degli affari civili e penali di Gela nell'ambito della Corte d'appello. Si può affermare, comunque, allo stato, che approssimativamente la incidenza in percentuale degli affari civili e penali della sola città di Gela debba valutarsi nei termini che seguono:

1) Contenzioso civile pendente dinanzi al tribunale di Caltanissetta, 42 per cento sull'intera pendenza;

2) procedure fallimentari e concorsuali, 49 per cento sull'intera pendenza;

3) procedimenti penali di cognizione del tribunale penale, 52 per cento (nel 1987 sono stati avviati, per competenza, alla procura di Caltanissetta ben 370 procedimenti !);

4) procedimenti penali di cognizione della corte di assise, 30 per cento;

5) procedimenti penali in istruzione sommaria di competenza del pubblico ministero, 50 per cento;

6) procedimenti penali in istruzione formale di competenza del giudice istruttore, 49 per cento;

7) procedure esecutive immobiliari, 65 per cento.

Va ribadito che le percentuali indicate riguardano solo l'abitato di Gela a fronte

dell'intera circoscrizione del tribunale di Caltanissetta che comprende nove uffici di pretura.

È dunque tempo che ai propositi, sino ad oggi enunciati talune volte con inopportuna enfasi, si sostituiscano le opere che sono realizzabili soltanto con la fervida attività di tutti.

La nuova circoscrizione giudiziaria potrebbe agevolmente fare collegamenti di fisiologia geografica e sociale, comprendere i popolosi comuni limitrofi, ad alto tasso di pendenze, di Licata, Niscemi, Butera e Mazzarino: un bacino di circa duecentomila utenti !

Un'ultima osservazione moralizzante la richiesta di celere approvazione: il proponente primo firmatario non ha interessi di collegio in Gela, ricadendo il comune in altra circoscrizione elettorale (Sicilia occidentale) della propria (Sicilia orientale). Ma proprio per tale distacco ambisce essere credibile !

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il tribunale di Gela (Caltanissetta), comprendente per competenza territoriale i comuni di Butera, Licata, Mazzarino e Niscemi.

2. Alle spese istitutive si provvede con i fondi degli appositi capitoli di bilancio del Ministero di grazia e giustizia.